COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LONGONI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 135

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345-*ter*);

FODERARO e CAIAZZA: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (6);

BARCA ed altri: Costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza (652);

AMASIO ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (822) 135

PRESIDENTE, *Relatore* . 135, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158

ALESI 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 157

AMASIO 151, 156, 157

ASSANTE 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147

BALDANI GUERRA 157

BOIARDI 157

CALVI 143, 144

COCCO MARIA 141, 144

DE' COCCI 147, 150, 153, 156

ERMINERO 139

LAFORGIA 143, 144

PAG.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 136, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 154, 156, 158

MERENDA 143, 144, 146, 151, 156, 158

MILANI 149

Votazione segreta:

PRESIDENTE 160

La seduta comincia alle 10,5.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Ceravolo Domenico, De Poli, Girardin, Napolitano Giorgio e Vaghi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Boiardi, Mancini Vincenzo; Allegri, Assante e Di Lisa per i provvedimenti all'ordine del giorno nella seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345-*ter*) e delle proposte di legge Foderaro e Caiazza (6); Barca ed altri (652) e Amasio ed altri (822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria della respon-

sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti », e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza: « Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore »; Barca ed altri: « Costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza »; Amasio ed altri: « Riconoscimento del danno alle vittime dalla circolazione dei veicoli a motore ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano nella precedente seduta, dopo l'approvazione dell'articolo 23, taluni colleghi ed il rappresentante del Governo avevano convenuto sulla necessità d'una pausa al fine d'un approfondimento di taluni aspetti dellarticolo 24, assai complesso e importante di cui do lettura:

ART. 24.

Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno o siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, può, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvedere all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale, la istanza è proposta al Presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa.

L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.

L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il mio Ministero è stato – e mi auguro ne venga dato atto – molto sollecito ad esaminare alcune indicazioni emerse, nello scorcio del dibattito dell'ultima seduta, in maniera particolare negli interventi degli onorevoli Amasio ed Assante, ed a venire incontro alle impostazioni da essi date ed accogliere ciò che è sembrato accoglibile, senza per altro scardinare la impostazione dell'articolo 24 ed i princìpi in esso contenuti che sono molto delicati e di difficile composizione. Il governo presenta quindi alcuni emendamenti.

Il primo emendamento riguarda il primo comma dell'articolo ed esattamente la questione relativa a persone che vengano a trovarsi in stato di bisogno e siano minacciate di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, anche la Commissione giustizia ha sollevato, a questo punto, alcune questioni ed ha proposto di sostituire la dizione: « pregiudizio imminente e irreparabile » con la dizione « grave pregiudizio ». A noi è sembrato che, in realtà, lo stato di bisogno fosse più che sufficiente per contemplare l'intervento della anticipazione; riteniamo di poter sopprimere le parole « o siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile ». Resta quindi soltanto lo « stato di bisogno » inteso, ovviamente, nel senso più largo della parola.

Il secondo emendamento si applica al secondo comma. È stato detto nella precedente seduta che, in realtà, il giudice istruttore civile o penale avrebbe un potere discrezionale un poco troppo ampio soprattutto a causa della dizione « può ». Ora, approfondendo la materia, riteniamo che il potere-dovere che a noi sembrava evidentemente implicito nella parola « può », potrebbe essere esplicitato dalla soppressione della parola medesima e dalla trasformazione della parola « provvedere » con la parola « provvede ».

Il terzo emendamento propone di aggiungere alla fine del secondo comma, dopo le parole: « la istanza è proposta al Presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa », quanto segue: « che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo del codice civile. Analogamente possono provvedere il tribunale nel corso del giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase di istruzione che in quella del giudizio ».

Ritengo che questi emendamenti soddisfino almeno in parte le istanze avanzate dagli onorevoli Amasio ed Assante nella passata seduta, per cui io li prego di volerne esaminare la portata e, possibilmente, di concordare su di essi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Assante, Amasio, Malfatti Francesco, Bastianelli, Marmugi, Maschiella, Olmini, Tempia Valenta,

Vecchi, hanno presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 24:

« Nel corso del giudizio civile di primo o di secondo grado gli aventi diritto al risarcimento del danno possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

« Il giudice istruttore o, se questo non è stato ancora nominato, il Presidente, sentite le parti, ove concorrano giusti motivi o pericolo nel ritardo, e qualora da un sommario accertamento risultino elementi di responsabilità, provvede con ordinanza immediatamente esecutiva, all'assegnazione della somma, ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza.

« La istanza, anche se rigettata, può essere riproposta nel corso del giudizio.

« Se la causa civile è sospesa, ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale, la istanza è proposta al Presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa.

« La sentenza che rigetta la domanda di risarcimento del danno, produce la revoca dell'ordinanza di assegnazione solo con il suo passaggio in giudicato.

« La sentenza di condanna è immediatamente esecutiva, salvo che concorrano giusti motivi, come disposto dall'articolo 282 del codice di procedura civile.

« Nel giudizio penale la parte civile può richiedere il provvedimento di cui sopra. Il provvedimento è concesso, sentito l'imputato, il responsabile civile, nonché l'impresa assicuratrice o il Fondo di garanzia, tutti solidalmente responsabili. Durante l'istruzione è competente il pretore, o il giudice istruttore (al quale il pubblico ministero, nel corso di istruzione sommaria, deve rimettere gli atti per l'emissione del provvedimento); negli atti preliminari al giudizio, o nel corso del dibattimento rinviato a tempo indeterminato, è competente il giudice del dibattimento.

« La sentenza di primo grado, per quanto riguarda la statuizione civile, è immediata ed esecutiva ».

Prego l'onorevole Assante di voler illustrare l'emendamento.

ASSANTE. Credo che si debba dare atto, anzitutto, al Governo, per gli sforzi da esso compiuti per venire incontro alle obiezioni da noi sollevate. Tuttavia, come già dissi nella precedente seduta, bisogna fare una distinzione tra giudizio civile e giudizio penale. L'articolo 24, così com'è formulato, invece, unifica le due istruttorie e, pertanto, non tiene conto del fatto che le parti nel giudizio civile sono diverse dalle parti nel giudizio penale. Per esempio, la compagnia di assicurazioni, che è parte nel giudizio civile, non è parte nel giudizio penale, dove, invece, sono parti l'imputato ed il responsabile civile. Pertanto, l'ordinanza emessa nei confronti dell'imputato, o del responsabile civile, non sarà eseguibile nei confronti della compagnia di assicurazioni.

Un'altra obiezione riguarda soprattutto la possibilità, in sede penale, di avere una statuizione civile al momento della sentenza pronunciata nel dibattimento, che renda esecutiva la liquidazione, nel caso che il giudice istruttore abbia respinto, nel corso della istruttoria, il provvedimento di liquidazione richiesto con urgenza.

In pratica, può accadere che il magistrato, su richiesta della parte danneggiata, non liquidi il danno, non ritenendo che sussistano quei gravi elementi di responsabilità stabiliti dalla legge; non proceda cioè a stabilire la provisionale. Se l'istanza è riproposta nel corso del dibattimento dalla parte civile, il giudice che, con la sentenza penale, emette la condanna, stabilisce anche, su richiesta della parte civile, la provvisionale; ma sulla base delle norme di procedura penale, tale provisionale sarà eseguibile soltanto quando la sentenza sia passata in giudicato. Ci si troverebbe dunque dinanzi alla seguente situazione assurda: il giudice istruttore, che è giudice unico, emette la provvisionale, la quale sarà immediatamente esecutiva; in sede penale, invece, ciò compete al magistrato (che può essere anche il collegio giudicante del tribunale) che emette la sentenza di condanna. Ma in questo caso il provvedimento non sarà immediatamente esecutivo (anche se è stato addirittura il collegio ad esaminare tutti gli elementi della causa e a giungere all'affermazione della responsabilità dell'imputato), ma il magistrato potrà rendere esecutiva la provvisionale solo quando sarà diventata esecutiva la sentenza.

Le altre proposte contenute nell'emendamento ritengo siano chiare dalla semplice lettura del testo. Insistiamo sulla votazione di questo emendamento anche se diamo atto al governo dello sforzo compiuto per venire incontro alle nostre richieste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dagli onorevoli As-

sante, Amasio ed altri, nel testo di cui ho dato testè lettura.

(*Non è approvato*).

Dò lettura e pongo in votazione gli emendamenti proposti dal governo: al primo comma abolire le parole « o siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile ».

(*È approvato*)

Al secondo comma sostituire la dizione: « può... provvedere » con la dizione « provvede ».

(*È approvato*).

Al secondo comma aggiungere le parole: « che provvederà, dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo del Codice di procedura civile. Analogamente possono provvedere il tribunale nel corso del giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 24 con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

ART. 24.

Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede alla assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al Presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del Codice di procedura civile. Analogamente possono provvedere il tribunale nel corso del giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio.

L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.

L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito.

Dò lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono opponibili, se passate in giudicato, alla impresa designata per il risarcimento del danno a norma dell'articolo 20 entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma

Se il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso di giudizio e questo prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, le pronuncie relative sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma, alla impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse.

Gli onorevoli Amasio, Assante e altri hanno presentato tre emendamenti tendenti a sostituire al primo comma le parole « alla Impresa designata per il risarcimento del danno a norma dell'articolo 20 », con le parole « all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada », e al secondo e al terzo comma le parole « all'Impresa designata » con le parole « l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Tali emendamenti sono preclusi. Pertanto, pongo in votazione l'articolo 25 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore a norma dello articolo 18, primo comma, e quella che spet-

ta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettera *a*) e *b*), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nel caso previsto al primo comma dell'articolo 19, lettera *c*), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti della impresa posta in liquidazione coatta.

Gli onorevoli Amasio, Assante e Malfatti Francesco hanno presentato due emendamenti rispettivamente al primo e secondo comma tendenti a sostituire le parole « dell'Impresa designata a norma dell'articolo 20 » con le parole « dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Tali emendamenti sono preclusi. Pertanto, pongo in votazione l'articolo 26 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo 21.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 che, ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente articolo.

Gli onorevoli Amasio, Assante e Malfatti Francesco hanno presentato un emendamento al primo comma tendente a sostituire le parole: « dell'Impresa designata a norma dell'articolo 20 », con le parole: dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ». Anche questo emendamento è precluso.

ASSANTE. Propongo un emendamento al secondo comma tendente ad aggiungere le parole: « senza sua colpa », subito dopo le parole: « dell'articolo 20 che, ignorando ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sul secondo comma dell'articolo in esame vorrei ricordare che la Commissione IV (Giustizia) ha proposto una decorrenza di termini di 30 giorni, ed ha suggerito il seguente emendamento, che il Governo fa proprio: al secondo comma, sostituire le parole: « ignorando la esistenza di altre persone danneggiate » con le altre seguenti: « decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza ».

ASSANTE. Siamo d'accordo, onorevole Sottosegretario, sul termine dei 30 giorni. Poiché, in sostanza, l'emendamento governativo è simile a quello da me presentato, non abbiamo difficoltà ad accoglierlo. Ritiro dunque il mio emendamento, anche se devo rilevare che, in senso tecnico, esso è più preciso di quello suggerito dalla Commissione Giustizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo al secondo comma dell'articolo 27.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27 con la modificazione testé apportata.

(*Non è approvato*).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

ART. 27.

Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo 21.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non

risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente articolo.

Dò lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

Le somme dovute dall'assicuratore o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 al danneggiato per: spese di trasporto a un vicino ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o al domicilio; spese di medicazione; spese di spedalità; spese mediche e farmaceutiche; spese funerarie qualora siano state anticipate da pubblici ospedali o da altri enti pubblici debbono, se non garantite da altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente a coloro che le hanno anticipate, purché ne facciano richiesta prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato.

Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei due commi successivi.

Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potranno procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.

Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 potranno disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.

Gli onorevoli Alesi e De Marchi hanno presentato un mendamento soppressivo del terzo e quarto comma e, in via subordinata, un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma le parole « abbia dichiarato di volersi surrogare » con le parole « abbia esercitato il diritto di surroga ».

Gli onorevoli Assante, Amasio ed altri hanno presentato un emendamento al terzo comma tendente a sostituire le parole: « di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare » con le parole: « delle somme dovute per le voci di cui al primo comma ».

ALESI. Mi sembra che nell'articolo 28 vi sia una disparità di trattamento fra cittadini assistiti e cittadini non assistiti da enti mutualistici.

Attendo su questo punto le dichiarazioni del Governo e l'andamento della discussione per decidere se mantenere o meno l'emendamento.

ASSANTE. Ritengo che il problema sollevato dal nostro emendamento sia assai importante; vorrei perciò pregare gli onorevoli colleghi di voler prestare attenzione. Il primo comma dell'articolo 28 recita testualmente: « Le somme dovute dall'assicuratore o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 al danneggiato per: spese di trasporto a un vicino ospedale... », e segue una elencazione di voci che costituiscono praticamente danno emergente. Ora le somme dovute per le voci di cui sopra saranno restituite agli istituti di previdenza che avranno fornito le prestazioni; in caso però di concorso di colpa l'assicuratore sarà tenuto a pagare allo istituto di previdenza solamente le somme corrispondenti alla responsabilità. Al penultimo comma invece si dice che la compagnia di assicurazione, ove non sia ancora possibile procedere alla liquidazione delle somme dovute non essendo ancora pervenuta l'indicazione del dovuto allo istituto di previdenza, deve accantonare una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare, cioè l'intero credito dello istituto di previdenza. Vi è quindi una patente contraddizione tra il primo e il penultimo comma, in base al quale, in pratica, l'istituto di previdenza riscuoterà l'intera

somma e si avrà così un danno per il danneggiato.

L'onorevole Alesi accennava alla sperequazione che si viene a creare tra chi è assistito e chi non è assistito, con svantaggio, mi pare, per l'assistito che paga l'istituto di previdenza perché gli presti assistenza. Se vi sarà esclusiva colpa del danneggiato, l'istituto di previdenza non chiederà niente perché non vi sarà nessun assicuratore tenuto a pagare; se vi sarà concorso di colpa del danneggiato, chiederà l'intera somma: mi pare che si venga a determinare un illecito arricchimento dell'istituto di previdenza che è tenuto a prestare l'assistenza. Noi riteniamo che è giusto che l'istituto di previdenza si faccia restituire dall'eventuale danneggiante quello che il danneggiato avrebbe diritto di reclamare, ma niente di più perché altrimenti dovrà ottenere questa liquidazione attingendo alle altre voci di danno che sono di spettanza del danneggiato. È moralmente inaccettabile che l'istituto di previdenza abbia ad incassare una somma non dovutagli prelevandola da altre voci del danno personale del danneggiato che non sono voci di danno diretto: danno patrimoniale e danno morale. L'istituto di previdenza ha diritto di reclamare soltanto le voci dovutegli dall'assicuratore per il concorso di colpa.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il problema di fondo sul quale credo debba essere richiamata l'attenzione della Commissione, è stato già adombrato dall'onorevole Assante nel suo intervento: se l'ente di previdenza malattia ha l'obbligo o no di coprire questo danno. Io credo che esso si trovi di fronte non ad un caso di malattia ma ad un caso derivante da infortunio e quindi da un fattore di natura violenta che non ha il dovere di coprire con la sua assistenza. Questa interpretazione è ormai consolidata non soltanto da ben note sentenze ma soprattutto da una prassi quotidiana. Chi conosce l'attività degli istituti di malattia sa che su questi casi specifici viene sempre compiuto un accertamento.

Premesso quanto sopra, vorrei comunque far notare che l'onorevole Assante sposta il problema quando dall'accantonamento passa alla riscossione. La parte finale del terzo comma chiede l'accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare; si tratta di un accantonamento a fini cautelativi ma che non esclude di approfondire successivamente il concorso di colpa e di vedere quindi, in quella sede, a quanto debba ammontare la riscossione. Per questi motivi sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Assante ed altri e prego la Commissione di voler mantenere integro il testo di cui è stata data lettura.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Alesi se intende mantenere l'emendamento da lui proposto.

ALESI. L'onorevole Sottosegretario si è riferito ad una prassi abituale. Un evento violento è anche il colpo di coltello che un cuoco od uno *chef* si dà ad una mano.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È un infortunio sul lavoro coperto da un'altra forma di previdenza. Qui stiamo discutendo se l'infortunio sia dovuto ad un caso violento e non mi pare che su questo vi sia dubbio; pertanto il rischio non può essere coperto dall'istituto di previdenza malattia.

COCCO MARIA. Mi pare che ci sia una certa contradizione fra l'articolo 24, già approvato, là dove parla, al secondo comma, dell'assegnazione dei quattro quinti della somma da liquidare, ed il terzo comma dell'articolo 28, in discussione, là dove parla dell'accantonamento di una somma per le prestazioni erogate, o da erogare. Mi pare, cioè, che si determini uno sfasamento di somme, che è bene esaminare attentamente.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il giudice dovrà prima accantonare una determinata somma, e poi decidere una anticipazione di tale somma, fino al limite massimo di quattro quinti.

ASSANTE. Credo che l'osservazione della onorevole Cocco sia valida. Il fatto che il magistrato liquidi una certa somma, che copre appena quella da accantonare a favore degli istituti di previdenza, significa che probabilmente il danneggiato finirà per riscuotere nulla.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non è esatto, onorevole Assante. La somma dovuta è quella che eccede l'accantonamento. Quindi, si tratta dei quattro quinti della eccedenza.

ERMINERO. Vorrei chiedere se le assicurazioni, in dipendenza di ciò che è stato detto, riusciranno a pagare le prestazioni che dovranno corrispondere agli enti previdenziali.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non c'è dubbio che, qualora le spese di spedalità siano molto elevate, il danno e quindi il risarcimento del danno stesso risulteranno molto elevati. Vorrei però fugare ogni preoccupazione in tal senso. Le osservazioni sollevate in questa sede, sono state oggetto di un lungo esame e di un ampio dibattito nella sede del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che sovraintende agli istituti di previdenza ed assistenza.

A mio avviso, occorre avere due preoccupazioni: prima di tutto, bisogna appianare le difficoltà nelle quali si può trovare l'ente previdenziale ai fini dell'esercizio dei suoi compiti istituzionali; in secondo luogo, bisogna evitare eventuali denunce, da parte dell'infortunato, a carico degli enti di assistenza malattia. Non voglio parlare di malafede, ma cerco di essere obiettivo. Non dobbiamo dimenticare che, al momento del ricovero, all'assistito viene chiesto se egli sia coperto da assicurazione sociale. Il più delle volte l'assistito non è in condizione di dare una risposta precisa e corretta, poiché spesso si trova in stato di *choc.* Pertanto, semmai, dovremmo avere una preoccupazione obbiettiva: quella di coprire al massimo l'ente assicuratore di malattia.

Per evitare che si possano correre rischi nei casi che mi sono permesso di richiamare alla attenzione della Commissione, propongo un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma che può sembrare superfluo ma che esplicita opportunamente una norma implicita. Tale emendamento, da aggiungere alla fine dell'ultimo comma così recita:

« L'ente di assicurazione sociale ha il diritto di ripetere dal danneggiato, la somma corrispondente agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'esercizio della azione di surrogazione ».

Quanto contenuto nell'emendamento aggiuntivo da me proposto è previsto dal codice ma credo sia opportuno un esplicito chiarimento che soprattutto metta l'assicurato dinanzi alla responsabilità piena dei suoi diritti-doveri in questa materia.

Concludo riconoscendo che l'articolo 28 in esame è certamente un articolo molto discusso e che intacca molto da vicino l'attività degli enti di assicurazione sociale; e vorrei venisse tenuto presente, proprio per legiferare col massimo di responsabilità, anche questo aspetto.

ERMINERO. A proposito della dichiarazione del tipo di assistenza di cui il danneggiato ha beneficiato, si potrebbe trasferire dal danneggiato alle compagnie di assicurazione la responsabilità di essa, obbligando le compagnie a questo accertamento.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ci deve essere innanzitutto una dichiarazione dell'assistito il quale deve affermare di essere o di non essere coperto da un ente di assicurazione sociale. Faccio osservare che il caso positivo oggi è molto facile a verificarsi dato che il 94 per cento degli italiani è coperto in questo senso.

ASSANTE. Vorrei brevemente replicare all'onorevole rappresentante del Governo. Non siamo, in via di principio, contrari all'emendamento da lui testé proposto anche se riteniamo che esso rappresenti una ripetizione di un articolo del codice civile in base al quale L'assicurato non deve mai pregiudicare gli interessi dell'assciuratore ma deve fare sempre salvo il diritto dell'assicuratore stesso. Non siamo però d'accordo sul fatto che la cassa mutua, e principalmente l'INAM che ha il maggior numero di assistiti, non sia tenuta a prestare la propria assistenza. Quando si tratti di infortuni che non sono sul lavoro, l'ente di assistenza deve provvedere egualmente alla assistenza dell'infortunato.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non vorrei si creasse un equivoco: bisogna distinguere tra provvedere e potersi rivalere.

ASSANTE. Entro quali limiti ci si deve rivalere? Nel caso di una piena responsabilità dell'assicurato, l'ente di assistenza deve provvedere senza rivalsa alcuna. Domando perché la stessa norma non debba valere quando vi è un concorso di colpa. Poniamo il caso di una frattura che richieda una sosta in ospedale per alcuni mesi e anche per anni, come talvolta è accaduto. Il magistrato può liquidare fino ai quattro quinti della presumibile somma dovuta, ma decurtati dal concorso di colpa; su 10 milioni liquiderà 1 milione, poiché il concorso di colpa da parte del danneggiato risulta assai notevole, ma dirà che

quel milione deve accantonarlo in base all'articolo ora al nostro esame. Ecco quindi che l'articolo 24 quindi viene vanificato dell'articolo 28. Se invece quest'articolo concedesse le somme dovute dall'assicuratore in virtù del concorso di colpa, anche il magistrato ne terrebbe conto e liquiderebbe quella somma che lo abilita a surrogarsi al danneggiato. Noi quindi insistiamo sul principio che l'istituto di previdenza ha diritto a richiedere dal danneggiante soltanto le somme che egli dovrà in virtù del suo concorso di colpa e che non può intaccare altre voci della liquidazione liquidate a favore del danneggiato per danni materiali e morali e per spese al di fuori di quelle previste dal primo comma dell'articolo in esame.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ho già detto che si tratta di una questione di principio.

MERENDA. Mi pare che la discussione si sia troppo allargata nel senso che si è parlato di argomenti diversi dai motivi che hanno ispirato l'emendamento dell'onorevole Assante. Tale emendamento è stato determinato, a mio avviso, dalla preoccupazione che, nel caso in cui vi sia un concorso di colpa e soltanto in tale caso, potremmo trovarci di fronte al pericolo che il danneggiato, cioè l'assicurato degli istituti di previdenza, possa vedersi liquidare i danni, in virtù dell'articolo 24, con una somma irrisoria o addirittura nulla. Faccio osservare che tale emendamento non risolve il problema in questione. In sostanza, per i casi elencati nel primo comma dell'articolo 28, l'ente di previdenza può intervenire per risarcire le spese di spedalità, le spese mediche e farmaceutiche, ed altre...

ASSANTE. D'accordo, onorevole Merenda, ma l'assicuratore deve le somme suddette in virtù del concorso di colpa del danneggiato. È questo il concetto che ho fatto rilevare.

MERENDA. Il suo emendamento al terzo comma, onorevole Assante, non risolverebbe il problema, per cui sarebbe bene lasciare le cose come stanno. Infatti, si tratta di una norma sulla ripetizione di somme, che già esiste.

ALESI. Sentite le osservazioni del Governo e dei colleghi, ritiro i miei emendamenti, sia quello principale che quello subordinato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Assante al terzo comma, sul quale il relatore e il Governo sono contrari.

(*Non è approvato*).

CALVI. Desidero dichiarare che voterò a favore dell'articolo 28 in discussione ed all'emendamento aggiuntivo del Governo, poiché ritengo giusto che anche gli enti di assistenza malattia possano rivalersi nei confronti del Fondo per le spese di assistenza – sostenute in caso di infortunio sofferto dai propri assicurati – non per causa di lavoro subordinato. Tali disposizioni però non devono comportare danno alle condizioni assicurative ed assistenziali di cui fruiscono attualmente i lavoratori.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei assicurare l'onorevole Calvi che l'articolo in discussione è stato oggetto di accurato esame da parte dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, e che si è cercata la migliore normativa per poter tutelare tutti i lavoratori interessati.

LAFORGIA. Il rappresentante del Governo ha accennato, in precedenza, che non sono infrequenti i casi in cui l'infortunato, al momento della cura, non sa rispondere circa la sua copertura assicurativa.

Ora, a mio avviso, con l'articolo in esame si verrebbe a determinare la stessa circostanza che si vuole disciplinare. Pertanto, suggerirei al Governo di modificare il suo emendamento, nel senso di prevedere tali casi di incoscienza, di non partecipazione cosciente.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Onorevole Laforgia, mi pare indubbio che l'evenienza cui ho accennato sia facilmente configurabile: è evidente che nel caso specifico, siamo di fronte ad una volontà precisa di tentativo di truffa.

ASSANTE. Una domanda. Si dice che il cittadino non è coperto in caso di infortunio violento dovuto alla circolazione dei veicoli: nel caso in cui il lavoratore stia facendo dei lavori in casa e si infortuni, l'INAM o l'ente di previdenza è tenuto a prestare la propria assistenza ?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È

evidente che l'istituto di previdenza interviene sempre; si tratta poi di vedere l'eventualità di rivalsa successiva. Nel caso ora configurato che mi pare troppo semplicistico, si tratta di vedere se vi è colpa o no e questo è materia di accertamento specifico.

CALVI. Nel caso di cui all'esempio portato ora, è chiaro che l'INAIL non paga perché quell'istituto assicura sugli infortuni sul lavoro; le cure necessarie però diventano malattia per l'INAM che, dunque, deve pagare. Non vorrei che, per il concorso di colpa, si finisca col creare una situazione meno favorevole ai lavoratori dell'attuale.

MERENDA. Questa legge non innova.

ASSANTE. Essa invece innova l'articolo 1916 del codice civile, che prevede la surrogazione integrale.

LAFORGIA. Si possono creare degli equivoci. È chiaro che l'elemento malattia è sempre tutelato, qualunque ne sia la cagione; ma quale è la situazione in caso di evento violento ? Ove non vi sia concorso di colpa scatta il diritto-dovere dell'ente mutualistico di rivalersi verso terzi, ma nell'ipotesi che l'evento di malattia che ha avuto origine violenta trovi un concorso di responsabilità da parte dell'ammalato o del danneggiato non è male, in base alla legislazione vigente, prevedere una rivalsa verso l'assicurato. L'articolo 28 cerca di tutelare quello che è l'interesse dell'ente di malattia di rientrare nelle spese sostenute per eventi nei quali vi sia stato un concorso di responsabilità, e questo è pacifico; però, in caso di concorso di responsabilità da parte del danneggiato è giusto vi sia anche in questo caso la possibilità per l'ente mutualistico di rivalersi ove l'assicurazione effettui il rimborso, altrimenti si verificherebbe in atto una duplicità di concorso. L'ente di malattia spesso sborsa somme per questi eventi e molto difficilmente riesce a rientrare, anche nel caso in cui l'ammalato o il danneggiato abbia avuto il rimborso. Quindi il meccanismo dell'articolo 28, pur trovandomi consenziente, mi lascia una qualche perplessità circa una sua possibile realizzazione a danno dell'assicurato.

COCCO MARIA. Chiedo se in base allo emendamento proposto dal Governo, il diritto di ripetere dal danneggiato è assoluto o proporzionale alle somme che il danneggiato riscuote dalla assicurazione.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La preoccupazione che il danneggiato possa farsi assistere dall'ente di assicurazione sociale e nel frattempo farsi pagare le spese dalla compagnia di assicurazione si risolve tutta in questa esigenza: evitare la frode. L'emendamento aggiuntivo da me proposto potrebbe anche non essere incluso nell'articolo perché si tratta di cosa già prevista, ma a me sembra giusto ribadirla proprio a questo punto.

COCCO MARIA. Trattandosi di cosa già prevista, l'affermazione ulteriore mi fa temere che, qualora il danneggiato abbia avuto solo il 40 per cento del danno subìto debba invece pagare il 100 per cento; una cifra in assoluto superiore a quella ricevuta.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questo è un altro discorso, che non riguarda l'emendamento.

COCCO MARIA. Resto con il mio dubbio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma proposto dal Governo:

« L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione ».

(*È approvato*).

Prima di passare alla votazione dell'intero articolo 28, dò la parola all'onorevole Assante, per dichiarazione di voto.

ASSANTE. Il mio gruppo politico voterà contro l'articolo 28 e contro l'emendamento governativo per il modo con cui sono formulati e, soprattutto, perché il Governo si rifiuta di accettare le argomentazioni da noi addotte, che mi pare siano condivise anche da una parte del settore democristiano.

Per tentare ancora una volta di uscire dall'equivoco, faccio un esempio concreto: un incidente stradale, con i due protagonisti, investitore ed investito, i quali abbiano un concorso di colpa ciascuno del 50 per cento. Se per ipotesi il magistrato liquida i danni per un milione, il danneggiato riceve, per il suo concorso di colpa, mezzo milione. Qualora l'istituto di previdenza abbia erogato un milione di lire per assistenza e cura, avrebbe di-

ritto di rivalersi, per l'intera somma del mezzo milione, nei confronti dell'assicuratore, e per l'altro mezzo milione, nei confronti dell'assicurato. Ed invece, questa legge non glielo consente. Se invece si accettasse il nostro principio, il mezzo milione di lire di assistenza, erogato per il concorso di colpa, dovrebbe essere corrisposto, per il 50 per cento, cioè 250 mila lire, all'istituto di assistenza, e per le altre 250 mila lire direttamente al danneggiato. Nel caso, poi, che l'istituto di previdenza erogasse per l'assistenza la intera somma pagata dall'assicuratore, all'assicurato non spetterebbe nulla.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianto.* Mi sembrava di aver chiarito sufficientemente la situazione, ma, evidentemente, sono stato poco chiaro.

La preoccupazione espressa dall'onorevole Assante, a parer mio, è eccessiva. Non c'è dubbio che, se il danno è rilevante, vi saranno delle cure rilevanti; ma tale danno, subìto dall'assicurato, sarà sempre maggiore nei conconfronti delle cure che gli dovranno essere prestate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28 con la modificazione testé approvata.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettere *a*) e *b*), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Nel caso previsto alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

Gli onorevoli Amasio ed Assante hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al secondo comma le parole « l'impresa che, anche in via di transazione ha risarcito il danno è surrogata » con le parole « l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia è surrogato ». Tale emendamento è precluso.

Gli onorevoli Alesi e Demarchi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 29 il seguente comma:

« L'azienda non potrà rinunziare all'esercizione dell'azione di regresso di cui al primo comma e del diritto di surroga di cui al secondo comma se non per giustificato motivo avallato dal « Fondo di garanzia per le vittime della strada » secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento ».

ALESI. Anche a nome del collega Demarchi, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

Le imprese designate a norma dell'articolo 20 debbono tenere separata gestione dei sinistri di cui all'articolo 19. Alla fine di ciascun semestre dell'esercizio esse debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », un rendiconto degli oneri sostenuti nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da sinistri e relative spese di gestione, redatto in conformità delle norme che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

Le imprese stesse debbono altresì, alla fine di ogni esercizio, comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », l'ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora pagati, nonché il presumibile ammontare dei danni da sinistri denunciati e non ancora liquidati.

Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale potrà adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari, compresa la sostituzione dell'impresa designata.

Gli onorevoli Amasio ed Assante propongono di sopprimerlo, ma il loro emendamento è precluso.

Gli onorevoli Alesi e Demarchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nei commi primo e secondo le parole « Istituto nazionale delle assicurazioni » con le pa-

role: « Unione italiana di riassicurazioni ». Anche tale emendamento è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 31:

ART. 31.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

La misura del contributo è determinata annualmente, nel limite massimo del 3 per cento, con decreto del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione dei sinistri di cui all'articolo 19.

Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura del 3 per cento dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Gli onorevole Alesi e Demarchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo e al terzo comma le parole « Istituto nazionale delle assicurazioni » con le parole: « Unione italiana di riassicurazione ». Tale emendamento è precluso. Gli stessi onorevoli Alesi e Demarchi propongono di aggiungere il comma seguente:

« Le imprese di cui al primo comma dal momento dell'autorizzazione possono, per la liquidazione dei danni di cui all'articolo 20, richiedere congrui anticipi al « Fondo di garanzia per le vittime della strada », salvo conguaglio al momento da stabilire nelle convenzioni di cui al comma precedente ».

ALESI. Anche a nome del collega Demarchi, ritiro l'emendamento.

ASSANTE. L'articolo 31 in discussione dovrebbe essere visto in correlazione agli emendamenti da noi presentati all'articolo 36 e successivi. Ho già espresso all'onorevole rappresentante del Governo le mie perplessità sul modo come è alimentato il Fondo di garanzia. Esso viene alimentato, in fondo, dagli assicurati perché le compagnie di assicurazione terranno conto di queste somme che versano al fondo di garanzia. Alla sua gestione, affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, pretendono di partecipare anche le compagnie che ritengono d'esser loro a provvedere alla sua alimentazione. Occorre sottolineare invece che il fondo di garanzia, che ha natura indennitaria, lo Stato lo ha voluto a tutela delle vittime della strada allorché il danneggiante rimanga sconosciuto o il mezzo risulti scoperto di assicurazione. Si tratta di una forma previdenziale, e poiché il fondo viene alimentato di fatto dagli utenti perché nella formazione dei premi si tiene conto del contributo del 3 per cento, mi sembra giusto che esso sia gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni senza che le altre compagnie di assicurazione debbano avere la propria rappresentanza in seno alla sua gestione.

Proponiamo poi che questo fondo sia invece alimentato da una quota parte dell'imposta sui premi che esiste in virtù della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Naturalmente accettiamo che la quota della imposta che è del 5 per cento, venga destinata, per il 3 per cento al fondo mentre lo Stato incamererà l'altro 2 per cento. A noi sembra giusto che questo onere sia fiscalizzato: in definitiva, è sempre l'utente che lo paga.

Non abbiamo ancora presentato emendamenti al riguardo perché volevamo prima saggiare la volontà politica della maggioranza circa la fiscalizzazione di questo onere che va a danno degli utenti. Nel caso che questa volontà esista, siamo pronti ad una discussione per trovare una formulazione che consenta di affermare questo principio che ci sembra giustro anche in considerazione della forma indennitaria che si è voluta dare a questo fondo di garanzia. Sembrerebbe altrimenti, che siano le compagnie ad alimentarlo.

MERENDA. Si tratta di un fondo amministrato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, che è tenuto a dare un rendiconto. Poiché l'aliquota per alimentarlo deve essere stabilita d'accordo con il Ministero, quando

il fondo sarà attivo questo 3 per cento si ridurrà; il 3 per cento durerà solamente il primo anno. Per quanto attiene alla fiscalizzazione, si tratta di cosa suggestitva ma ritengo che non potremmo fare un discorso di questo genere senza aver prima sentito il parere della Commissione bilancio dato che si tratta di un minore introito ed in base all'articolo 81 della Costituzione, dovremmo indicare la forma di copertura.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* In tema di fiscalizzazioni sappiamo che non c'è bisogno di richiami particolari in quanto il tema non è soltanto sentito ma anche all'ordine del giorno del paese, prima ancora che all'ordine del giorno di questa commissione. Certamente la tendenza e la volontà del Governo sono in questo senso e vorrei tranquillizzare l'onórevole Assante almeno su questo punto. Credo però che l'onorevole Assante vorrà convenire con me che iniziare un'opera di fiscalizzazione proprio in questo settore appare difficile specialmente se si tiene conto che in campo di assicurazioni sociali non abbiamo ancora potuto fare stabilmente quei passi avanti sul piano della fiscalizzazione che sono nei nostri auspici. Vorrei pregare l'onorevole Assante di volersi accontentare di questa dichiarazione di buona volontà e di rimandare il discorso a quando andremo a trattare della fiscalizzazione degli oneri sociali.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 31 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 32:

ART. 32.

Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione, è punito con l'ammenda fino a lire 300.000 e con l'arresto fino a 3 mesi.

Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000 a lire 10.000.

Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.

Gli onorevoli Alesi e Demarchi propongono il segnente emendamento al primo comma: sostituire la cifra « 300.000 » con la cifra « 600.000 » e sopprimere le parole « e con l'arresto fino a 3 mesi ». Gli onorevoli Assante e Amasio hanno or ora presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo il seguente comma:

« Le somme riscosse a titolo di pena pecuniaria o di sanzione amministrativa vanno devolute al Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Gli onorevoli proponenti possono illustrare i loro emendamenti.

ALESI. A noi sembra esagerato prevedere l'arresto per azioni che esplicano il loro effetto nel campo della responsabilità civile ed è per questo che, mentre proponiamo di togliere l'arresto, siamo pronti ad aumentare la cifra della pena pecuniaria così che possa essere sensibile per tutti.

ASSANTE. Mi limito a ricordare che il mio emendamento aggiunge che le somme sono devolute al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Come è noto, l'intervento è svolto dalla polizia urbana o dalla polizia stradale. Approvando lo emendamento si sottrarrebbe ai comuni una notevole entrata.

DE' COCCI. All'argomento addotto contro la tesi sostenuta dal collega Assante, ne aggiungo un altro: in pratica avremo un nuovo sistema di contabilità alquanto arduo e macchinoso, oltre che dispendioso.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei poter accogliere, nell'interesse del fondo di garanzia, l'emendamento Assante, poiché ogni incremento di tale fondo dev'essere benvenuto. Però, credo che l'osservazione del collega de' Cocci meriti l'attenzione della Com-

missione. Pertanto, pregherei l'onorevole Assante di non insistere sul suo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Alesi, devo dire che a me sembrava giusto quanto proposto. Tuttavia, gli uffici competenti del ministero mi hanno fatto presente che tale impostazione è correlativa a quanto previsto dalle norme del codice della strada. Anche la Commissione Giustizia, che aveva avanzato delle perplessità in proposito, ha poi accettato l'impostazione della legislazione vigente, concernente la circolazione stradale.

ALESI. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Assante ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è anche demandato agli organi indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale e nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione, debbono essere adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioni della presente legge cui divengono soggetti. L'assicurato è tenuto, ove occorra, a corrispondere il relativo maggior premio.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 35:

ART. 35.

Le imprese che alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge esercitino nel territorio della Repubblica l'assicurazione delle responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono costituire e vincolare una cauzione iniziale aggiuntiva a quella prescritta dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ragguagliata al 10 per cento dei premi lordi dell'ultimo esercizio per il quale è stato approvato il bilancio, inerenti alle predette assicurazioni stipulate nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati.

La cauzione aggiuntiva di cui al comma precedente è computabile ai fini della costituzione della cauzione di cui all'articolo 15.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

Le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono soggette alla imposta sui premi stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella misura proporzionale di lire 5 per ogni cento lire del premio e degli accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti a

norma dell'articolo 19, nonché quelli inerenti ai rapporti fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalla formalità della registrazione.

Gli onorevoli Assante, Amasio e altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere al terzo comma le parole « nonché quelli inerenti ai rapporti fra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada e le imprese assicuratrici ».

Gli onorevoli Alesi e Demarchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma le parole « Istituto nazionale delle assicurazioni » con le parole « Unione italiana di riassicurazione ».

I suddetti due emendamenti sono preclusi. Pertanto, pongo in votazione l'articolo 36 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 37:

ART. 37.

Gli aventi diritto a risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza, possono agire nei confronti delle imprese designate a norma dell'articolo 20 per conseguire, nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali indicati nell'allegato alla presente legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta in sede di ripartizione dell'attivo dell'impresa in liquidazione coatta.

Non possono avvalersi delle disposizioni di cui al precedente comma gli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o animali il cui credito non superi l'importo di lire 100.000.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto.

Gli onorevoli Milani, Amasio ed altri propongono di sopprimere l'articolo di cui ho dato testé lettura.

Gli onorevoli Alesi e Demarchi hanno presentato i seguenti emendamenti: aggiungere al comma primo dopo le parole « con dichiarazione di insolvenza » le parole: « nonché gli assicurati che abbiano pagato direttamente i danni ai medesimi aventi diritto »; sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime 100 mila lire di danni ».

Prego i proponenti di illustrare questi emendamenti.

MILANI. Le ragioni che hanno portato alla richiesta di soppressione dell'articolo 37 sono largamente illustrate nella proposta di legge presentata sia nella precedente legislatura che nell'attuale e che è abbinata alla discussione del disegno di legge in esame.

In realtà noi non chiediamo una semplice soppressione dell'articolo, ma un provvedimento specifico come è la nostra proposta n. 652 che propone un modo, anche da un punto di vista costituzionale, molto più corretto di questo tentativo di venire in soccorso dei danneggiati del fallimento della « Mediterranea » attraverso un fondo di garanzia. Qualora l'articolo in esame venisse approvato, il fondo di garanzia di 12 miliardi verrebbe esaurito di colpo per la necessità di risarcire coloro che non sono stati risarciti dalla compagnia suddetta. La proposta da noi presentata a firma degli onorevoli Barca, Malfatti Francesco ed altri, si articola in 5 articoli e prevede la formazione di un fondo speciale per la copertura di danni rimasti scoperti nel disastro della compagnia « Mediterranea ». Il meccanismo e la tecnica della proposta di legge da noi presentata sono gli stessi previsti dall'articolo in esame sia per quanto riguarda gli aventi diritto sia per l'entità. A noi appare giusto in questo caso adottare il metodo da noi indicato e scartare l'ipotesi che si debba utilizzare il fondo di garanzia. Crediamo che al riguardo si potrebbe addirittura sollevare una eccezione di incostituzionalità in quanto viene chiamata a contribuire ad un fondo di solidarietà solo una parte di cittadini, non la totalità. Vi è poi il fatto inaudito che il fondo di garanzia non potrà garantire granché perché largamente assorbito dall'operazione suddetta.

Per i motivi sopra esposti insistiamo sul nostro emendamento soppressivo dell'intero articolo e sulla approvazione della proposta di legge da noi presentata.

ALESI. Ritiro il primo emendamento; mantengo invece il secondo, sostitutivo dell'ultimo comma. Non mi sembra, infatti, sia

giusto mettere una franchigia per il caso di danni di ammontare inferiore alle 100 mila. Avviene che, in caso di danno di lire 100.000 non si risarcisce niente; se il danno è invece di lire 100.001 lo si risarcisce per 1. Vorrei quindi che vi fosse un abbattimento alla base.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel testo governativo però il problema è chiaramente posto per quanto riguarda danni a cose o animali.

PRESIDENTE. Intervengo come relatore per ribadire quanto affermato nella relazione introduttiva. La proposta di legge n. 652 di iniziativa degli onorevoli Barca, Malfatti Francesco ed altri è rivolta a far approvare la costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati a persone assicurate presso imprese che si trovano in stato di liquidazione coatta; e tutti sappiamo che il caso si riferisce ad una determinata compagnie. La proposta di legge n. 652 ha preso in considerazione tale situazione quando l'*iter* del disegno di legge ora in esame non era ancora avviato. Il Relatore è convinto che l'articolo 37 risponda appieno alle esigenze avanzate dalla proposta di legge n. 652; e circa la asserita insufficienza della entità del fondo si può ipotizzare che un 20 per cento, in regime di obbligatorietà, venga ricuperato. Per il primo anno si possono prevedere circa 15 miliardi di lire e ritengo che questa somma sia sufficiente a sopperire alle necessità comprese anche quelle connesse al caso della compagnia « Mediterranea ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non v'è dubbio che bisognerebbe aprire su questo argomento tutto un grosso discorso che, d'altronde, va avanti nel Parlamento ed anche nel paese, da diversi anni. Del resto, sulla copertura prevista dalla proposta di legge n. 652, si è pronunciata già, in termini abbastanzia chiari, la commissione Finanze e tesoro e ritengo inutile ricordarlo. Ritengo invece che occorra tener conto del fatto che, al momento in cui venne predisposto in sede governativa il presente provvedimento, si diede all'articolo 37 la finalità di andare incontro ad una esigenza di assistenza. Da quel momento ad oggi, però, la situazione si è evoluta per cui credo che a questo punto sia opportuno presentare un emendamento che sottopongo alla attenzione degli onorevoli colleghi, per cercare, nella forma più sollecita possibile, di soddisfare le esigenze che sono alla base, vuoi della proposta di legge n. 652, vuoi dell'importo governativo contenuto nell'articolo 37.

Pertanto propongo una nuova formulazione dell'articolo 37 che, in parte ricalca il testo in esame, in parte segue talune nuove impostazioni. In particolare, propongo formalmente di sostituire l'ultima parte del primo comma,e precisamente, le parole: « in sede di ripartizione dell'attivo dell'impresa in liquidazione coatta », con le altre seguenti: « con la prima distribuzione dell'attivo dell'impresa in liquidazione, alla quale essi sono stati ammessi a concorrere ».

Come i colleghi sanno, si spera che la prima distribuzione dell'attivo possa avvenire entro due o tre mesi, poiché molto cammino, nel frattempo, è stato fatto in proposito. Pertanto, ritengo più opportuno far riferimento alla prima distribuzione dell'attivo, anziché alla ripartizione generale dell'attivo dell'impresa.

Inoltre propongo un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 37 il seguente ultimo comma:

« Le somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell'attivo a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo, saranno versate dal commissario liquidatore all'INA, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », che provvederà a rimborsare alle imprese designate tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo ».

In tal modo, pensiamo di poter accelerare i tempi, com'è nei voti di tutti gli onorevoli colleghi, nella ripartizione dell'attivo dell'impresa in liquidazione.

Sull'emendamento Alesi, mi rimetto alla Commissione.

DE' COCCI. Penso che l'emendamento dell'onorevole Alesi debba essere riveduto, dal punto di vista della formulazione, distinguendo i danni fino a lire centomila, da quelli eccedenti questa cifra.

ALESI. Mi pare che il principio del mio emendamento sostitutivo del secondo comma incontri il favore della Commissione. Prego, pertanto, l'onorevole presidente e relatore di formularlo nel modo che ritiene più opportuno.

DE' COCCI. Se mi consente, signor Presidente, mi pare che l'emendamento Alesi po-

trebbe essere male interpretato, così com'è formulato. Per esempio, chi ha un credito di 100.000 lire non può chiedere il risarcimento danni; invece, chi chiede 101.000 lire, può ricevere integralmente tale somma. Il concetto giusto è che quest'ultimo può chiedere solo mille lire.

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo del secondo comma potrebbe recitare come segue: « Non possono valersi delle disposizioni di cui al presente comma, gli aventi diritto al risarcimento dei danni a cose e animali il cui credito non superi l'importo di lire 100.000 ». L'emendamento esprime lo spirito, accettato dalla commissione, dell'emendamento Alesi.

MERENDA. Se mi consente, onorevole Presidente, proporrei la seguente formulazione: « Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cosa o animali ».

PRESIDENTE. D'accordo. Passiamo alle votazioni. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Milani ed altri, sul quale sono contrari il Governo ed il relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Alesi sostitutivo del secondo comma, nella formulazione testé proposta dall'onorevole Merenda.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

AMASIO. Desidero annunciare, in sede di dichiarazione di voto, l'astensione del mio gruppo sull'articolo 37. Da un lato ci rendiamo conto dell'urgenza di provvedere all'indennizzo dei danneggiati, assicurati presso la compagnia « Mediterranea ». Tra l'altro, anche i responsabili di tali sinistri hanno dovuto far fronte di tasca propria ai suddetti indennizzi, con talvota situazioni difficili, se non addirittura catastrofiche, in talune piccole imprese artigianali. Dall'altro lato siamo convinti che la soluzione che ci propone il Governo non è la più valida, e, quindi, non è accettabile; può essere anzi considerata come l'ultimo degli errori che il Governo ha compiuto in merito alla travagliata e poco edificante vicenda della compagnia « Mediterranea » dopo quelli del rilascio alla suddetta impresa della autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa e del mancato controllo di vigilanza, anche quando nel 1959, cioè prima del dissesto, il mio gruppo politico con una interrogazione, aveva richiamato l'attenzione del Governo sulle condizioni fallimentari in cui si trovava la citata « Mediterranea » e sul modo con cui essa esercitava l'attività assicurativa.

Consideriamo inoltre inaccettabile la retroattività del risarcimento dei danni, cioè il fatto che sono chiamati a contribuire a risanare la situazione deficitaria della compagnia « Mediterranea », – che, com'è noto, è fallita nel 1963-64, – tutti gli attuali utenti della strada e quindi anche coloro che, a quell'epoca, non avevano l'età per esserlo. La nostra proposta, invece, avrebbe potuto risolvere il problema in maniera più equa e più valida, ed in modo inoppugnabile anche dal punto di vista costituzionale.

Per tali motivi, ci asteniamo dal votare l'articolo 37 in discussione.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono costretto ad intervenire ancora nella discussione, poiché l'onorevole Amasio ha fatto riferimento a taluni errori, a suo dire, compiuti dal Governo.

Innanzitutto, vorrei ricordare che il Governo aveva il compito di una vigilanza generica, che non è la stessa alla quale si riferisce il provvedimento di legge in esame. In particolare, per quanto concerne la compagnia « Mediterranea », il Governo non aveva il compito di un intervento diretto, come adombrato dall'onorevole Amasio, per ritoccare le tariffe assicurative. In realtà, il Governo compì in pieno il suo dovere, attraverso tre ispezioni.

In proposito è opportuno ricordare che, a suo tempo, fu svolta una regolare inchiesta da parte del Parlamento nei confronti dei due ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'epoca e che tale inchiesta, come la Commissione ben ricorda, si concluse con un non luogo a procedere nei confronti dell'onorevole Colombo e del senatore Medici. Pertanto, mi pare esagerato parlare di errori e riproporre, ancora una volta, una questione sulla quale si sono espressi magistratura e Parlamento. Ritengo che la propo-

posta del Governo, anche se non risolve il problema nel migliore dei modi, indichi una maniera concreta e sollecita per andare incontro alle giuste attese di quanti erano assicurati presso la compagnia « Mediterranea », oggi in stato di liquidazione coatta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 con gli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

L'articolo rimane pertanto così formulato:

ART. 37.

Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire nei confronti delle imprese designate a norma dell'articolo 20 per conseguire, nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo dell'impresa in liquidazione alla quale essi sono stati ammessi a concorrere.

Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto.

Le somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell'attivo a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo, saranno versate dal commissario liquidatore all'INA, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », che provvederà a rimborsare alle imprese designate tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo.

Dò lettura dell'articolo 38:

ART. 38.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con i compiti e le funzioni già svolte dall'Ispettorato delle assicurazioni private istituito con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223. A tal fine è disposto l'aumento di un posto nell'organico dei Direttori generali del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla istituzione di un ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il cui organico non potrà superare 30 unità, da ripartire nelle qualifiche delle carriere direttive e di concetto.

All'onere derivante dalla istituzione della Direzione generale e del ruolo ispettivo di cui ai commi precedenti, sarà provveduto con le maggiori entrate del contributo di vigilanza, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. A tale scopo la misura massima di detto contributo è elevata all'1,25 per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.

Il Governo propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nella tabella B allegata alla presente legge ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non desidero dilungarmi sul suddetto emendamento e su quello all'articolo 39, tendente a sostituire tale articolo con altri tre articoli, poiché essi sono giustificati dal fatto che il Governo ha inteso, in tal modo, evitare il ricorso alla delega. Pertanto, auspico che la Commissione voglia accoglierli favorevolmente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, proposto dal Governo, sostitutivo del secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 38 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Come è noto l'originario articolo 39, che conteneva norme di delega, è stato stralciato

dall'Assemblea nella seduta del 10 giugno 1969. In luogo di esso il Governo ha presentato tre nuovi articoli, di cui dò lettura.

ART. 39.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze statistiche e attuariali.

I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare a ogni tipo di laurea.

Gli esami consistono in quattro prove scritte e in una prova orale.

I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono le materie che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in relazione al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun concorso.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 39-*bis*.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in possesso del diploma di ragioniere.

Gli esami consistono in tre prove scritte e in una prova orale.

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e della prova orale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 40-*ter*.

Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le modalità stabilite dall'articolo 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a impiegati appartenenti, rispettivamente, a ruoli amministrativi della carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

DE' COCCI. Signor Presidente, poiché con questi nuovi articoli si creano dei nuovi posti in un settore molto tecnico e delicato della pubblica amministrazione, nasce in me la preoccupazione che in questo settore vengano assorbiti dei funzionari in soprannumero presso altri servizi o, addirittura, elementi di rifiuto di altre direzioni generali. Ritengo quindi opportuno presentare il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 39-*ter* tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Inoltre nella prima applicazione della presente legge, tutti i posti di nuova istituzione possono essere conferiti senza tenere conto di posizioni in soprannumero ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole de' Cocci.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 39-*ter* con le modificazioni testé approvate.

(*È approvato*).

L'articolo rimane pertanto così formulato:

ART. 39-*ter*.

Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le modalità stabilite dall'articolo 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a impiegati appartenenti, rispettivamente, a ruoli amministrativi della carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Inoltre nella prima fase applicativa della presente legge tutti i posti di nuova istituzione possono essere conferiti senza tenere conto di posizioni in soprannumero.

Dò lettura dell'articolo 40 del testo a stampa.

ART. 40.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente della Repub-

blica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile.

Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 1.000 a lire 50.000.

Gli onorevoli Assante, Amasio, Malfatti Francesco hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le parole: « entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 40 con la modificazione testé approvata.

(*È approvato*).

L'articolo rimane pertanto così formulato:

ART. 40.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il regolamento stesso potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 1.000 a lire 50.000.

Dò lettura dell'articolo 41:

ART. 41.

Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e gli articoli 38 e 39, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16, primo comma nn. 1 e 2, secondo e terzo comma; 17; 20; 31 e 35, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento stesso.

Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civil per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in esercizio alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, debbono, per poter continuare la loro attività in questo ramo, provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 11, primo comma, e 35, entro il 60° giorno da tale data.

Nella prima applicazione dell'articolo 11 le imprese debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, gli elementi statistici e tecnici indicati nell'articolo 14, comma primo.

Avverto che in seguito alla approvazione degli articoli sostitutivi dell'articolo 39 del disegno di legge, nel primo comma dell'articolo 43, l'espressione « articolo 38 e 39 » è sostituita dalla seguente altra « articoli 38, 39, 39-*bis* e 39-*ter* ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Propongo di aggiungere al primo comma, dopo i numeri « 17; 20; 31 e 35 » il numero « 37 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti da me proposti e dall'onorevole sottosegretario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 41 con la modificazione testé approvata.

(*È approvato*).

L'articolo rimane pertanto così formulato:

ART. 41.

Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e gli articoli 38, 39, 39-*bis* e 39-*ter* si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16, primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31, 35 e 37, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento stesso.

Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in esercizio alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, debbono, per poter continuare la loro attività in questo ramo, provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 11, primo comma, e 35, entro il 60° giorno da tale data.

Nella prima applicazione dell'articolo 11 le imprese debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

unitamente alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, gli elementi statistici e tecnici indicati nell'articolo 14, comma primo ».

Passiamo ora alle tabelle allegate. La prima, originariamente allegata al disegno di legge, riguarda i massimali; la seconda, proposta dal Governo in allegato agli emendamenti sostitutivi dell'originario articolo 39, riguarda i ruoli tecnico-ispettivi di cui agli articoli 39, 39-*bis* e 39-*ter* già approvati dalla Commissione.

Dò lettura della tabella A:

MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE

a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

5.500.000 per ogni sinistro, di cui lire 500 mila per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi;

10.000.000 per ogni sinistro, di cui lire 1 milione per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 centimetri cubi;

5.000.000 per ogni persona danneggiata.

b) per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

15.000.000 per ogni sinistro, di cui lire 1 milione 500.000 per le cose e gli animali;

5.000.000 per ogni persona danneggiata.

c) per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

20.000.000 per ogni sinistro, di cui lire 2 milioni per le cose e gli animali;

5.000.000 per ogni persona danneggiata.

d) per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

15.000.000 per ogni sinistro, di cui lire 1 milione per le cose e gli animali;

5.000.000 per ogni persona danneggiata.

e) per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonché per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

20.000.000 (di cui lire 1.500.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a nove;

40.000.000 (di cui lire 2.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti;

60.000.000 (di cui lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a quaranta;

80.000.000 (di cui lire 4.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a sessanta;

100.000.000 (di cui lire 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a cento;

120.000.000 (di cui lire 7.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti oltre cento;

5.000.000 per ogni persona danneggiata.

f) per gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

15.000.000 (di cui lire 1.500.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 quintali;

20.000.000 (di cui lire 2.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a settanta quintali;

30.000.000 (di cui lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a settanta quintali;

5.000.000 per ogni persona danneggiata.

g) per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

20.000.000 per ogni sinistro, di cui 2.000.000 per le cose e gli animali;
5.000.000 per ogni persona danneggiata.

h) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

5.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore;
10.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 centimetri cubi o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore;
15.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 centimetri cubi o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore;
5.000.000 per ogni persona danneggiata.

i) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

20.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove;
40.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti;
60.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti;
5.000.000 per ogni persona danneggiata.

l) per l'assicurazione prevista all'articolo 3 della legge per gare o competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

100.000.000 (di cui lire 10.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche;
300.000.000 (di cui lire 20.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche;
5.000.000 per ogni persona danneggiata.

AMASIO. Dal momento in cui la tabella venne elaborata ad oggi si sono verificati forti aumenti e ne convenne anche l'onorevole Andreotti. Ci sono poi altre complesse ragioni che concorrono a consigliare un aumento dei massimali.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Se vi sono impegni dei precedenti ministri è chiaro che ho il dovere di rispettarli. Se essi sono di lieve entità si possono discutere anche immediatamente altrimenti chiederei di sospendere la seduta e di incontrarci, per esaminare le proposte che verranno presentate per la revisione dell atabella, nel pomeriggio di oggi.

DE' COCCI. Non riterrei opportuno effettuare una discussione voce per voce sulla tabella, poiché rischieremmo di approvare una tabella disarmonica tra le sue singole parti. Proporrei invece di aumentare tutte le voci in base ad una unica percentuale, percentuale sulla quale potremmo rapidamente trovare un accordo.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Credo che sia comunque necessaria una breve sospensione della seduta, al fine di trovare un accordo sulle cifre e sugli eventuali aumenti delle stesse.

MERENDA. Sono d'accordo con la proposta di sospendere la seduta e di riprenderla nel pomeriggio, allo scopo di trovare un accordo tra i gruppi sulla materia in discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la seduta è sospesa e sarà ripresa alle ore 17.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa alle 17,20*).

PRESIDENTE. La Commissione deve ancora discutere e approvare due tabelle allegate al disegno di legge: la tabella A, riguardante i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria, e la tabella B, concernente i ruoli tecnici ispettivi di cui agli articoli 39, 39-*bis* e 39-*ter* del provvedimento in esame. Dò la parola all'onorevole Sottosegretario.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dopo un approfondito studio del comitato ristrettissimo da voi delegato, si è giunti a rivedere la tabella A, anche secondo un impegno a suo tempo assunto dal Ministro dell'epoca, onorevole Andreotti. Mi sembra di

poter dire che è stato raggiunto un accordo unanime tra i vari gruppi che compongono questa Commissione. Credo sia superfluo, a questo punto, esaminare una per una, tutte le voci della nuova tabella.

Per quanto riguarda la tabella B, mi pare che non abbia sollevato obiezioni, onde ritengo si possa procedere alle votazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Amasio per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

AMASIO. La nostra posizione di fronte a questo provvedimento l'abbiamo ampiamente illustrata sia in sede di discussione generale che nel corso dell'esame degli articoli. In sede di dichiarazione di voto non mi rimane che ribadirla e di annunciare quindi il nostro voto contrario.

Noi siamo partiti dal convincimento che oggi nel nostro Paese fosse più che urgente, indispensabile l'adozione di un provvedimento che tendesse ad assicurare a tutte le vittime incolpevoli della circolazione stradale un pronto e sicuro risarcimento dei danni subiti. Sappiamo anche che l'opinione pubblica, nella sua schiacciante maggioranza, reclama un provvedimento di questo genere. Abbiamo sempre pensato che fosse assolutamente sbagliato obbligare circa undici milioni di cittadini italiani a stipulare un contratto di assicurazione e poi affidare la gestione di questo servizio a società private che perseguono scopi di lucro; riteniamo anche che il servizio, così come è configurato nel disegno di legge che stiamo per votare, sarà estremamente oneroso. Siamo convinti che il meccanismo del fondo di garanzia e gli altri meccanismi previsti dal provvedimento, oltre ad essere complicati e macchinosi, creeranno inevitabilmente una lievitazione dei costi di esercizio e quindi dei premi assicurativi.

Noi ritenevamo e riteniamo che la soluzione più valida dovrebbe essere quella di pubblicizzare il servizio affidandolo ad un ente di Stato, che potrebbe essere l'INA, in modo da poter consentire anche il finanziamento automatico del servizio attraverso l'acquisto del carburante. Questa nostra proposta non è stata accettata, né sono stati accettati, per altro, gran parte dei nostri emendamenti.

In queste condizioni non mi rimane che ribadire la nostra opposizione ed annunciare il nostro voto contrario.

ALESI. Il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge. Esso ha cercato, attraverso gli emendamenti presentati e molto spesso non accolti, di migliorare il provvedimento secondo una precisa visione giuridica e politica che si muove in un senso opposto a quella illustrata dal collega di parte comunista.

Per quanto mi riguarda, però, vorrei ringraziare i colleghi di parte comunista, perché pur essendo partiti con un principio diverso, nella discussione hanno dimostrato una effettiva volontà di collaborazione.

BOIARDI. Le ragioni di principio che ci hanno indotti ad esprimere parere contrario non sono state minimamente scalfite o mutate dal corso della discussione e dagli emendamenti che sono stati accolti. Piuttosto, abbiamo avuto l'impressione che introducendo emendamenti si corresse quasi il rischio di mutare in peggio il provvedimento. Per questo non si è mai cercato da parte nostra di forzare la mano verso conclusioni particolari.

La legge che stiamo per votare presenta aspetti di macchinosità veramente pesanti e troverà serie difficoltà ad attuarsi positivamente. Crediamo che i cittadini ai quali questa legge è destinata non saranno soddisfatti delle nostre decisioni, che peseranno sui loro bilanci e determineranno anche una grande confusione. Può essere che nel corso dei prossimi anni si debba ridiscutere questo tipo di servizio e si arrivi, finalmente, ad una articolazione diversa. Così come stanno le cose, non possiamo, anche se con rammarico, che dichiarare il nostro voto contrario.

BALDANI GUERRA. Il gruppo socialista ritiene di dover approvare questo provvedimento, che è del resto grandemente atteso dall'opinione pubblica e che qualificherà meglio il grado di intervento delle nostre leggi in questo settore, portandoci a livello degli altri Paesi europei.

Non è escluso che ci saranno probabilmente nel corso della sua applicazione motivi di ulteriore ripensamento e di correzioni; però dobbiamo dare atto al Governo ed alla Commissione di aver saputo raccogliere questa esigenza e trasferirla oggi in termini di legge. Il gruppo socialista esprime anche l'augurio che rapidamente l'altro ramo del Parlamento pervenga ad approvare questa legge, che è attesa dai cittadini italiani come un elemento di grande importanza nella soluzione dei problemi della circolazione e del turismo, perché mette il nostro Paese alla pari con gli altri Paesi europei.

MERENDA. Vorrei esprimere la legittima soddisfazione per il varo, nonostante il lungo *iter*, di questo provvedimento che istituisce in Italia l'assicurazione obbligatoria. È un provvedimento attesissimo e vorrei dire doveroso. Ci auguriamo che l'*iter* nell'altro ramo del Parlamento sia quanto mai sollecito.

Abbiamo cercato di fare del nostro meglio e dobbiamo dare atto al Governo di essere stato sensibile nel recepire molte delle istanze e delle proposte migliorative che sono state avanzate dalle varie parti politiche. Dobbiamo sottolineare che nel campo dell'esame di questo provvedimento non c'è stata mai, né da parte della maggioranza né da parte dell'opposizione, una posizione chiusa, preconcetta, di rifiuto del discorso altrui, anche se evidentemente, sono rimaste le posizioni politiche di ciascuno di noi, le quali meritano un reciproco rispetto.

Il gruppo democristiano, lieto e soddisfatto del lavoro fatto, si accinge a dare il suo voto favorevole.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero sinceramente esprimere il più vivo ringraziamento del Governo a tutti i gruppi politici della maggioranza e dell'opposizione per l'apporto che essi hanno dato. In particolare, debbo riconoscere che i gruppi di opposizione, partiti da posizioni ovviamente diverse da quelle della maggioranza e quindi del Governo, hanno però realmente collaborato alla formulazione di un testo legislativo che io credo sia il migliore possibile, nella presente situazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dei due allegati. Dò lettura della tabella A, con le modifiche concordate nel corso della sospensione della seduta:

TABELLA A

MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE

a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1 milione per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi;

20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1.500.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 centimetri cubi;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

b) per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

c) per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

d) per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

e) per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonché per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

40.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a nove;

100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a trenta;

150.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a ottanta;

200.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti oltre ottanta;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

f) per gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 quintali;

40.000.000 (con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a settanta quintali;

50.000.000 (con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a settanta quintali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

g) per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

h) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

15.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore;

25.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 centimetri cubi o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore;

30.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 centimetri cubi o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

i) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove;

75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti;

100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

l) per l'assicurazione prevista all'articolo 3 della legge per gare o competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

200.000.000 (con il limite di lire 20.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche;

400.000.000 (con il limite di lire 40.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Dò lettura della tabella B:

TABELLA B

RUOLI TECNICI ISPETTIVI

Carriera direttiva:

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettore generale	2
500	Ispettore capo	4
402	Ispettore superiore	6
325	Ispettore principale	8
271	Ispettore	
229	Ispettore aggiunto	
		20

Carriera di concetto:

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Ispettore capo aggiunto	1
402	Ispettore principale aggiunto	2
325	Primo ispettore aggiunto	3
271	Ispettore aggiunto 1ª classe	4
229	Ispettore aggiunto 2ª classe	
202	Ispettore aggiunto 3ª classe	
		10

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non ci sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (345-*ter*)

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 8

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 345-*ter*, risultano assorbite le proposte di legge Foderaro e Caiazza (6), Barca ed altri (652) e Amasio ed altri (822).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Allegri, Amasio, Assante, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Boiardi, Calvi, Capra, Chinello, Cocco Maria, D'Angelo, de' Cocci, Demarchi, Di Lisa, Di Puccio, Erminero, Giolitti, Grassi Bertazzi, Helfer, Laforgia, Longoni, Mancini Vincenzo, Merenda, Milani, Molè, Origlia, Scianatico, Tocco, Vecchi.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO